



TRIBUNALE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA
di RAVENNA

Oggetto: Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nei luoghi di lavoro (decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1). Impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore f.f.

visti:

- il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
- le disposizioni normative, regolamentari ed i provvedimenti interni vigenti, relativi alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna per la gestione di alcuni aspetti legati alla quarantena e/o isolamento in caso di contatti stretti e/o contagio da covid;
- il D.P.C.M. del 21/01/2022 (in G.U. n. 18 del 24/01/2022) "Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19;
- il decreto n.11/2022 emesso dal Procuratore Generale l'11 gennaio 2022, in materia di controlli del green pass;
- il decreto emesso congiuntamente dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna e dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna il 12 gennaio 2022;
- il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Ravenna in data 10.1.2021
- richiamati i precedenti provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale di Ravenna e dal Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Ravenna in tema di accesso agli uffici giudiziari, ad integrazione e modifica degli stessi;

SI DISPONE CHE

1. dall'8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'estensione dell'obbligo di possesso e di esibizione del green pass di base ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alla amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria. Rimangono esclusi dal controllo i testimoni e le altre parti del processo
2. dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, l'estensione dell'obbligo di possesso e di esibizione del green pass di base al pubblico e gli altri utenti che intendono accedere agli uffici giudiziari. Rimangono esclusi dal controllo i testimoni, le altre parti del processo e tutti coloro che accedano agli uffici giudiziari esclusivamente per la presentazione indifferibile ed urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire le attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
3. dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di green pass rafforzato o cd. super green pass e previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.. Rimangono esclusi dal controllo i testimoni, le altre parti del processo e tutti coloro che accedano agli uffici giudiziari esclusivamente per la presentazione indifferibile ed urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire le attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;

L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde covid-19 -come previsto nel citato art. 9-sexies- non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento.

Si rammenta che:

il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell'epidemia da covid-19 -compreso l'utilizzo del green pass rafforzato anche in zona bianca- fino al 31 marzo 2022. Tale decreto legge prevede, tra altro:

- riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire dal 1° febbraio 2022;
- l'obbligo di utilizzare la mascherina anche all'aperto e anche in zona bianca;
- l'obbligo di utilizzare la mascherina FFP2 su tutti i mezzi di trasporto e l'obbligo di possedere il Green Pass Rafforzato per l'utilizzo dei mezzi, compreso il trasporto pubblico locale o regionale;
- l'obbligo di possedere/esibire il green pass rafforzato (ciclo vaccinale completo o guarigione) nei ristoranti/bar, anche per il consumo al banco e dal 10 gennaio anche nei servizi di ristorazione all'aperto.

E' stato introdotto l'obbligo vaccinale dall'8 gennaio al 15 giugno 2022 per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 1 aprile 2021 n.44 (conv. Legge 28 maggio 2021, n.76), a partire dai 15 dicembre 2021 per "adempimento dell'obbligo vaccinale" si intende l'effettuazione del ciclo vaccinale primario (due dosi o dose unica Johnson) più la successiva dose di richiamo (cd. terza dose o booster).

Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori over 50 possono accedere al luogo di lavoro solo se possiedono ed esibiscono una delle certificazioni verdi covid-19 di vaccinazione o di guarigione previste dall'art 9, comma 2, lettere a), b) o c-bis) del decreto-legge n.52/2021, quindi non sarà loro consentito l'accesso con il solo tampone negativo.

Le verifiche del possesso delle certificazioni verdi covid-19 previste per i lavoratori sono effettuate dagli stessi soggetti e con le stesse modalità già previste ed attualmente vigenti per le verifiche dei "green pass".

Ai lavoratori sottoposti all'obbligo vaccinale previsto dal citato DL 1/2022 è vietato l'accesso ai luoghi di lavoro qualora non possiedano e non esibiscano la prescritta certificazione.

I lavoratori che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde covid-19 e/o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro non possono comunque accedere alla sede e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Sulla base delle Linee guida adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021 *"non è consentito in alcun modo ... individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde covid-19."*

Si ricorda che i lavoratori hanno l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e come ribadito nell'allegato 12 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 - *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, fra il Governo e le Parti sociali"* e nel D.P.C.M. 2 marzo 2021.

Gli Addetti ai servizi di vigilanza e portierato collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti all'utenza ed ai fornitori.

Si dispone che copia del presente provvedimento venga inviata a:

- Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna;
- Magistrati del Tribunale e della Procura di Ravenna;
- Personale amministrativo;
- Società fornitrice dei servizi di vigilanza armata e portierato;
- RTI aggiudicataria del servizio di global service come da Convenzione CONSIP FM4;
- Tirocinanti, borsisti e stagisti a qualunque titolo presenti;
- Appartenenti alle Sezioni di Polizia Giudiziaria;

Il presente provvedimento verrà pubblicato sui siti internet del Tribunale e della Procura della Repubblica e comunicato al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale di Bologna.

Ravenna, lì 31 gennaio 2022

Il Procuratore della Repubblica ff
Dott. Daniele Barberini

Il Presidente del Tribunale
Dott. Michele Leoni

